

Documento a cura di Studio Cozzi – Busto Arsizio (VA) – [www.studiocozzi.com](http://www.studiocozzi.com)

Prelevato da un sito internet del circuito [www.ateneoweb.com](http://www.ateneoweb.com)

**I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI NELLE SOCIETA'**  
**CONTROLLATE DA SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE NEI MERCATI**  
**REGOLAMENTATI**

Il decreto legislativo n. 58 del 1998 ha ridefinito l'intera disciplina del sistema di sorveglianza e controllo delle società di capitale con azioni quotate nei mercati regolamentati, al fine di operare una netta separazione tra:

- l'attività di vigilanza, affidata al Collegio sindacale, avente poteri di ispezione e controllo sull'andamento degli affari sociali;
- il controllo sulla contabilità, sui bilanci e i pareri di congruità nelle operazioni straordinarie, affidati ad una società di revisione iscritta all'albo Consob.

Il decreto in esame ha innovato anche la disciplina del sistema dei controlli delle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, al fine di assicurare che i bilanci delle controllate siano predisposti con principi conformi a quelli della controllante e per garantire la correttezza e la trasparenza del bilancio consolidato redatto dalla capogruppo quotata.

In particolare, l'art. 165, c. 1, del decreto del 1998 prevede che alle società controllate da società con azioni quotate in mercati regolamentati si applichino tutte le disposizioni della sez. VI con la sola eccezione dell'art. 157.

La Consob ha però poi previsto, con il regolamento n. 11971 del 1999, che le disposizioni dell'art. 165, c.1 non debbano essere applicate alle società controllate che abbiano un attivo patrimoniale inferiore al 2% dell'attivo di bilancio consolidato e i cui ricavi siano inferiori al 5% dei ricavi consolidati, sempre che la somma complessiva

degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il 10% dell'attivo consolidato, ovvero il 15% dei ricavi consolidati. In tali situazioni quindi non si verifica alcuna modifica nelle competenze del Collegio sindacale rispetto a quelle previste dagli artt. 2043 ss. del c.c. Il regolamento della Consob prevede inoltre che siano ugualmente applicabili alle controllate che sono idonee ad influenzare in modo rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso, le disposizioni dell'art. 165, indipendentemente dal fatto che tali società concorrano o meno alla determinazione della soglia del 10% dell'attivo consolidato o del 15% dei ricavi consolidati.

I sindaci delle società controllate da società quotate nei mercati regolamentati, a loro volta quotate nei mercati regolamentati, sono tenuti invece all'osservanza dei Principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali nel maggio del 1999.

Esaminando, nello specifico, il decreto del 1998 occorre dire che esso convalida una prassi già consolidata, quella cioè di applicare alle controllate le stesse regole che valgono per le quotate, per cui al Collegio sindacale si applicano le disposizioni normative previste per le società quotate.

Occorre inoltre chiarire che, al fine di definire il concetto di controllo, si deve far riferimento all'art. 93 del decreto in esame il quale chiarisce che sono considerate imprese controllate:

- a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- d) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- e) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

- o LA COMPOSIZIONE

Con riferimento ai principi di comportamento stabiliti dal decreto in esame, ed in particolare per ciò che riguarda la composizione del Collegio, occorre dire che esso deve essere composto di tre o cinque membri effettivi e di due sindaci supplenti e che, al contrario di quanto previsto per le quotate, per le quali una parte dei membri del collegio può essere scelta tra soggetti non iscritti al Registro dei revisori, i sindaci delle controllate devono essere tutti iscritti a detto Registro.

Si applica inoltre l'art. 2399 del c.c. che dice che non possono essere nominati sindaci:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, cioè coloro i quali risultino essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

- o I DOVERI

Per ciò che riguarda invece i doveri spettanti al Collegio, la norma 2.1 del decreto stabilisce che il dovere principale dei sindaci è quello di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sostanzialmente attraverso la verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi delle società alle norme di legge ed alle disposizioni dello Statuto.

Il Collegio è inoltre tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano lo specifico settore di attività, sul possesso da parte della società delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della propria attività e sul mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo viene esercitata fondamentalmente attraverso:

- la rilevazione dell'esistenza di una appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti;
- l'acquisizione delle informazioni in merito alla società di revisione per gli aspetti di sua competenza;
- lo svolgimento delle attività di sua competenza, quali ad es. partecipazione alle riunioni, ottenimento di informazioni dagli amministratori, etc.

L'attività di vigilanza si estende anche all'amministrazione della società, attraverso un controllo dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione: il Collegio deve cioè verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell'economia aziendale, senza però effettuare un controllo di merito sull'opportunità o la convenienza delle stesse scelte.

In particolare, il Collegio adempie al suo compito attraverso il monitoraggio dell'attività degli amministratori, osservando che essi rispettino l'obbligo della

diligenza nell'espletamento del loro mandato, ed anche tramite la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Comitato esecutivo. Come già detto, la vigilanza non riguarda il merito delle scelte degli amministratori, ma solo il modo in cui esse sono state compiute.

Qualora, poi, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri l'esistenza di operazioni che possano compromettere la continuità aziendale ed il patrimonio sociale, il Collegio ha l'obbligo di intervenire, dapprima chiedendo chiarimenti, e poi, eventualmente segnalando l'operato al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo o all'assemblea dei soci. Inoltre le irregolarità riscontrate devono essere segnalate anche alla società di revisione, dati i loro effetti sulla contabilità e sul bilancio della società.

Il Collegio sindacale conserva inoltre, anche nelle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, compiti di vigilanza sul bilancio di esercizio, senza per questo sovrapporsi all'operato della società di revisione: infatti, il Collegio mantiene l'obbligo di vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione del bilancio. Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, al Collegio Sindacale compete l'onere di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando le informazioni ottenute dalla società di revisione.

I sindaci possono inoltre formulare autonome proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alla distribuzione di riserve ed utili e possono anche formulare osservazioni critiche, anche in contrasto con le conclusioni della società di revisione, in materia di corretta applicazione della legge e dei principi contabili.

Il Collegio svolge inoltre funzioni di vigilanza in ordine alla relazione sulla gestione, inerenti soprattutto l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio,

secondo quanto previsto dall'art. 2428 del c.c. e la valutazione della completezza e della chiarezza informativa della relazione.

Per ciò che inerisce invece gli obblighi di partecipazione alle riunioni degli organi sociali, è opportuno sottolineare che la partecipazione costituisce un importante strumento a disposizione dei sindaci per l'esercizio della funzione di vigilanza: a tal fine infatti, i sindaci sono tenuti a partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 2405, c. 2, del c.c.

La mancata partecipazione durante un esercizio sociale a due riunioni delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dall'ufficio di sindaco ai sensi della art. 2405, c. 2, c.c.

Inoltre i sindaci sono tenuti a convocare obbligatoriamente l'assemblea nei seguenti casi:

1. per obbligo proprio:
  - a) denuncia di una minoranza qualificata di soci ex art. 2408, c. 2, c.c.
  - b) cessazione dalla carica di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico
2. in caso di omissione degli amministratori:
  - a) a scadenza del termine per la convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio;
  - b) accertamento di perdite superiori ad un terzo del capitale, che impongano l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  - c) cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori e impossibilità di procedere alla sostituzione per cooptazione;

- d) verificarsi di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2448 c.c.

E' inoltre da ritenersi obbligatoria, anche se non esplicitamente prevista dalla legge, la convocazione quando il Collegio sia venuto a conoscenza di fatti gravi, omissivi e commissivi, compiuti dagli amministratori, che possano pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale.

Deve essere sottolineato però che il ruolo dei sindaci non è solo quello di verificare la regolarità della convocazione e lo svolgimento delle riunioni, poiché essi hanno anche l'obbligo di porsi come parte attiva nella riunione, se si riscontrano irregolarità legali o statutarie. I sindaci, inoltre, intervengono nel dibattito se ravvisano violazioni di legge o dello Statuto, fanno verbalizzare il proprio motivato dissenso e se la delibera viene presa lo stesso, deve essere impugnata per annullamento, entro tre mesi dalla data di delibera o di iscrizione nel Registro delle imprese, se la delibera in questione è soggetta ad iscrizione.

- o RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI

In riferimento ai rapporti tra il Collegio e gli altri organi sociali, è necessario rilevare che, per ciò che riguarda i rapporti con gli amministratori, deve ritenersi inapplicabile alle società quotate nei mercati regolamentati, la disposizione di cui all'art. 150 del decreto del 1998 che prevede che gli amministratori riferiscano tempestivamente, con le modalità indicate nell'atto costitutivo ed almeno trimestralmente, al Collegio sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. Rimane fermo invece il potere attribuito ai sindaci di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per ciò che riguarda, invece, i rapporti tra il Collegio e la società di revisione, nelle società quotate nei mercati regolamentati, in virtù della titolarità del potere - dovere di

esprimere il parere sulla nomina e revoca della società di revisione, i sindaci possono segnalare alla Consob inadempienze ed irregolarità dei revisori nell'adempimento dei loro obblighi. Il decreto del 1998 inoltre sottolinea l'opportunità di un incessante scambio di informazioni fra il Collegio e la società di revisione, al fine di una migliore esecuzione dei compiti di controllo. In particolare, i dati e le informazioni di reciproco scambio sono:

- a) tutti quelli ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- b) tutti quelli derivanti dalle verifiche della società di revisione;
- c) tutte le comunicazioni e richieste scritte o verbali della società di revisione agli amministratori e dirigenti;
- d) l'esistenza di fatti censurabili rilevati dalla società di revisione.

Inoltre, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, la società di revisione deve fornire al collegio:

- a) la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- b) le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio ed alla relazione semestrale;
- c) copia delle relazioni che intende emettere.

Ciò significa che, in concreto, se la società di revisione o il Collegio rilevano fatti degni di attenzione o che in ogni caso possano preludere a momenti di tensione, se non addirittura a irregolarità nell'attività aziendale, devono informare con tempestività l'altro organo. Anche in assenza di tali irregolarità, è comunque necessario che con periodicità, almeno trimestrale, il Collegio si riunisca con la società di revisione per uno scambio di informazioni.



Inoltre, in occasione di operazioni straordinarie, quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti in natura, il Collegio deve acquisire dalla società di revisione tutte le informazioni relative al lavoro svolto con riferimento a tali operazioni e copia delle relative relazioni e pareri al momento del rilascio. Anche in tali circostanze, infatti, l'attività dei sindaci viene svolta prevalentemente attraverso l'attività di vigilanza, poiché la specifica competenza in materia è attribuita dal decreto in esame alla società di revisione. In particolare, l'art. 158 del decreto riserva al Collegio la mera vigilanza relativa sull'esecuzione degli adempimenti relativi a:

- il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni a seguito di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio a seguito di fusione o scissione;
- il parere sulla relazione degli amministratori e sul prospetto contabile previsto in caso di deliberazione di distribuzione di acconti sui dividendi.

Infine il decreto demanda alla società di revisione i controlli inerenti gli obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali, sottolineando però che anche il Collegio sindacale ha il dovere di considerare i corretti adempimenti previsti dalle norme tributarie e previdenziali, attraverso la verifica della presenza di un adeguato sistema di controllo interno e di una struttura organizzativa idonea. In particolare si raccomanda di controllare che siano garantiti almeno due aspetti:

- l'esistenza nell'organico di personale responsabile e/o consulenti di supporto esterni esperti in materia fiscale e previdenziale;
- il funzionamento di procedure che assicurano la tempestività e la regolarità degli adempimenti obbligatori.

Da quanto sopra esposto si può dunque concludere che l'art. 165 del decreto legislativo n. 58/98 non ha in realtà operato una piena equiparazione quanto a poteri, compiti e responsabilità, dei sindaci delle società controllate, non quotate, ai sindaci della società controllante quotata. E' vero infatti che i sindaci delle società controllate non hanno più l'obbligo di effettuare le verifiche trimestrali della consistenza di cassa e dell'esistenza dei titoli e degli altri valori, né quello di controllare la regolare tenuta della contabilità e la correttezza, chiarezza e verità dei bilanci di esercizio e dell'eventuale consolidato, ma è però altrettanto vero che il Collegio, in ogni caso, non può disinteressarsi delle modalità di tenuta della contabilità, in quanto questa costituisce, con la documentazione di supporto, un'importante fonte di informazione sulla natura e sulle modalità delle operazioni di gestione compiute ai fini del controllo sull'amministrazione.